CITTÀ DI BOSA

PROVINCIA DI ORISTANO

AREA URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA E COMMERCIO

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

(art. 141 e seguenti del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.)

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Competenze della CCVLPS
Articolo 3 - Attività soggette al parere della CCVLPS
Articolo 4 - Attività escluse dalla competenza della CCVLPS
Articolo 5 - Nomina composizione e durata in carica della CCVLPS
Articolo 6 - Convocazione
Articolo 7 - Riunioni e sopralluoghi
Articolo 8 - Verbale
Articolo 9 - Espressione del parere
Articolo 10 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla CCVLPS
Articolo 11 - Spese di funzionamento della Commissione
Articolo 12 - Richieste di intervento della CCVLPS
Articolo 13 - Subingresso in licenza di agibilità
Articolo 14 - Disposizioni finali

ART. 1
OGGETTO

Le presenti norme, nell'ambito dei principi generali di autonomia organizzativa dell'Ente, disciplinano la composizione e il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito definita CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza", e successive modifiche e integrazioni.

ART.2
COMPETENZE DELLA CCVLPS

In merito alle competenze della CCVLPS si richiamano integralmente le disposizioni normative vigenti e in particolare quanto previsto dall'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modifiche e integrazioni.

ART.3
ATTIVITA' SOGGETTE AL PARERE DELLA CCVLPS

Sono attività soggette al relativo parere ai sensi dell'art.80 del TULPS da parte della C.C.V.L.P.S. tutte quelle aventi caratteristiche tali da farle assimilare agli spettacoli ed ai trattenimenti pubblici, ossia a chiunque abbia interesse ad assistervi.
In particolare la costruzione e l'esercizio di insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché servizi vari e i disimpegni ad essi connessi:
teatri;
cinematografi;
cinema-teatri;
auditori e sale convegno;
locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone (Si precisa che la "capienza" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento costituisce l'affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, di cui all'art.141 del Regolamento del TULPS, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti);
sale da ballo e discoteche;
teatri tenda;
circhi;
luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
Rientrano nel campo di applicazione anche i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

ART.4
ATTIVITA' ESCLUSE DALLA COMPETENZA DELLA CCVLPS

Non sono di competenza della CCVLPS le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in particolare:

1) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;

2) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

Non rientra tra i compiti della CCVLPS. il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere fatti salvi i casi in cui:

- nel loro ambito siano previste manifestazioni di trattenimento o di spettacolo la CCVLPS debba determinare l'entità del servizio di vigilanza ai sensi dell'art.5 del D.M. 22/2/1996 n°261.

Sono, altresì, esclusi dal parere di cui all'art.80 del TULPS tutte le attività ove non si svolgono spettacoli e trattenimenti pubblici ossia:

- i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a m.0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
- i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).

Ai fini dell'attribuzione del carattere "pubblico" del locale, si può affermare quanto segue:
Ad un determinato locale va in genere attribuito il carattere di locale "pubblico" quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolga un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni o servizi. Deve trattarsi, in altri termini, di attività svolta da un imprenditore, inteso nei sensi di cui agli artt.2082 e 2083 del Codice Civile.

I parametri più analitici e riferimenti sintomatici più concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati, presentano i seguenti elementi:

- pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc. destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- complessità del locale ove si svolge l'attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
- rilevante numero di persone che accedono ai locali. A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16/02/82 che impone l'obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti.

ART. 5
NOMINA COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CCVLPS

La CCVLPS comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.

La CCVLPS è composta:
1. Sindaco o suo delegato che la presiede;
2. comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
3. dirigente medico dell'Azienda ATS/ USL o da un medico dallo stesso delegato;
4. dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
5. comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
6. un esperto di elettrotecnica;

La nomina dell'esperto in elettronica e quella dell'esperto in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine professionale.
La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti. Trattandosi di componenti eventuali la nomina degli stessi può avvenire successivamente senza che ciò pregiudichi la regolarità di eventuali sedute già espletate.
Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della CCVLPS.

Per i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e riportate nell'allegato al Decreto Ministeriale 18/03/1996, la CCVLPS deve essere integrata con un rappresentante del CONI e/o delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali al fine della verifica della conformità degli impianti succitati ai relativi regolamenti sportivi;

A richiesta, possono essere aggregati, ove occorra, alla CCVLPS:

a) uno o più esperti nelle diverse discipline tecniche, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto/luogo da verificare (es. eventi con la presenza di equidi, eventi sul fiume ecc..);
b) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

I membri aggregati sono nominati, unitamente ai componenti obbligatori, con il medesimo atto.
Per ogni componente della CCVLPS possono essere previsti uno o più supplenti.
La nomina dell'esperto in elettrotecnica, e di quello in acustica laddove previsto, può essere effettuata all'esterno dell'Amministrazione qualora non siano presenti idonee professionalità interne.
Qualora si debba ricorrere a professionisti esterni all'Amministrazione o ad altre Pubbliche Amministrazioni, la nomina dovrà essere effettuata garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi.
Della CCVLPS possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da intrattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza ed alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Presidente della CCVLPS.
Le deleghe di cui ai commi precedenti devono essere conferite con atto scritto. E' consentito il conferimento di delega unica, per tutta la durata in carica della CCVLPS.
La CCVLPS rimane in carica per tre anni. Il termine può essere prorogato solo per trenta giorni entro i quali il Sindaco deve procedere alla nuova nomina. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione. Tutti i membri possono essere rieletti.

ART.6
CONVOCAZIONE

La CCVLPS è convocata dal Presidente, di norma, almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta o il sopralluogo.

L'avviso scritto di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta e/o del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno, e deve essere inviato a mezzo posta elettronica certificata.
In casi eccezionali di urgenza la convocazione può essere effettuata anticipatamente rispetto al suddetto termine e comunque entro le 24 ore precedenti la seduta o il sopralluogo; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i componenti ordinari e ai componenti aggregati eventualmente interessati in considerazione dell'oggetto della convocazione.
I componenti convocati, qualora siano impossibilitati a partecipare, provvedono direttamente ad informarne i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano, o a conferire le deleghe di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
Assieme alla nota di convocazione deve essere inviata, ai membri della CCVLPS, la documentazione tecnica completa da esaminare.
Il soggetto destinatario del provvedimento finale è sempre informato della convocazione della CCVLPS, a cura del segretario, può partecipare, se ritenuto opportuno dalla presidenza, alle riunioni personalmente o tramite suoi rappresentanti, muniti di delega scritta, e presentare memorie e documenti attinenti al procedimento. Può farsi accompagnare alle sedute e ai sopralluoghi dal tecnico progettista o da altro tecnico di sua fiducia.
Il Presidente può invitare ai lavori della CCVLPS, senza diritto di voto e con funzioni consultive, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

ART. 7
RIUNIONI E SOPRALLUOGHI

Le riunioni della CCVLPS si svolgono nel luogo indicato, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
Le riunioni della CCVLPS non sono pubbliche.
I componenti della CCVLPS possono partecipare alla riunione anche telematicamente. Sarà cura del segretario della stessa CCVLPS indicare il Link per la partecipazione in modalità telematica.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei componenti obbligatori, nonché di quelli aggregati, quando convocati.
L'assenza del rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
Le riunioni e i sopralluoghi della CCVLPS si svolgono, qualora possibile, in un giorno fisso della settimana, stabilito dalla CCVLPS stessa e reso noto.
Al fine delle verifiche e degli accertamenti di cui all'art. 141 comma 1 lett. b), c) e d) del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 gli interessati devono comunicare al Servizio competente l'avvenuto approntamento dei locali e/o degli impianti.
Il Servizio competente provvede ad inoltrare alla CCVLPS la comunicazione di cui al comma che precede di norma entro due giorni dal ricevimento. La CCVLPS provvede a fissare la data per la verifica e per gli accertamenti di cui al citato art. 141 comma 1 lett. b), c) e d) non oltre il 7° giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
La CCVLPS provvede ad approvare, con proprio atto, l'elenco della documentazione da presentare all'atto dell'effettuazione della verifica e degli accertamenti di cui al comma 1.
In ogni caso, la CCVLPS si riunisce ogni volta che si renda necessario valutare altri progetti o procedere ad ulteriori sopralluoghi o comunque in ogni caso in cui si renda necessario un suo intervento.

ART. 8
VERBALE

Di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, che contiene una sintetica esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta. Nel verbale sono anche riportati:

- numerazione progressiva riferita all'anno solare in corso o protocollo;
- data e luogo della riunione;
- l'elenco dei componenti presenti, con l'indicazione, ove ne ricorra il caso, del conferimento della delega;
- l'indicazione dell'eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;

- l'elenco dei documenti acquisiti ed esaminati nel corso della riunione;
- una concisa esposizione dei lavori svolti, i rilievi e le osservazioni sulla documentazione esaminata e/o sui locali e gli impianti ispezionati;
- eventuali dichiarazioni di voto. Le dichiarazioni di voto, a discrezione dei membri della CCVLPS, possono anche non essere nominative e trascritte nel verbale come concordate e condivise da tutti i partecipanti;
- le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente imposte dalla CCVLPS.

Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio parere e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.
Il verbale, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario. Qualora i componenti siano intervenuti in modalità telematica potranno firmare il verbale digitalmente ed in maniera sequenziale e rinviarlo via pec all'indirizzo indicato nella nota di convocazione.
Al verbale sono allegati, pur non facendone parte integrante e sostanziale, tutti i documenti esaminati dalla CCVLPS nel corso della relativa seduta o sopralluogo.
Copia del verbale è tempestivamente inviata al Servizio cui la pratica si riferisce per l'emissione dei provvedimenti conseguenti.
Gli originali dei verbali, debitamente protocollati, compresi i documenti allegati unitamente all'avviso di convocazione e le deleghe eventualmente conferite, devono essere custoditi presso l'Ufficio/Servizio Comunale a cui la pratica si riferisce.
Il verbale sarò redatto in forma non modificabile e firmato prioritariamente dal Presidente. Non potranno essere modificati o integrati i pareri espressi in seduta all'atto della firma del verbale.

ART. 9
ESPRESSIONE DEL PARERE

Ai fini dell'espressione del parere di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS, il Servizio competente trasmette alla CCVLPS la richiesta di parere, completa della documentazione di rito, di norma entro quattro giorni dal ricevimento della stessa.
In ogni caso la CCVLPS esprime il proprio parere entro 20 giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione Comunale della domanda di autorizzazione regolare e completa.
Oltre ai documenti indicati all'articolo che precede, ogni componente della CCVLPS, per le proprie rispettive competenze, può richiedere ulteriore documentazione integrativa, in relazione alla particolarità dei locali o degli impianti, in tal caso la CCVLPS può assegnare all'interessato un termine per adempiere e in caso di mancato adempimento nel termine assegnato esprimere parere negativo.
Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, la CCVLPS può convocare il soggetto richiedente ovvero un tecnico incaricato. Per gli allestimenti temporanei relativi ad eventi che si ripetono periodicamente senza alcuna modifica, per i quali la CCVLPS abbia già concesso l'idoneità in data non anteriore a due anni, non occorre una nuova verifica da parte della CCVLPS, salvo che la stessa non ritenga necessario, per la natura e lo stato dei luoghi, procedere ad un nuovo controllo delle condizioni di sicurezza.
Il parere della CCVLPS è sempre reso in forma scritta ed è contenuto nel verbale di riunione.
Il parere della CCVLPS è adottato con l'intervento di tutti i componenti e si intende validamente assunto all'unanimità degli stessi. L'eventuale parere contrario deve essere debitamente motivato.
Ciascun componente ha diritto di far riportare a verbale le motivazioni del suo voto.
I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dalla norma, comunicando al Presidente la sussistenza delle cause di incompatibilità

ART. 10
VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA CCVLPS

Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la CCVLPS, i componenti delegati ad effettuare i controlli e le verifiche delle prescrizioni impartite in sede di CCVLPS. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della CCVLPS.

ART. 11
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CCVLPS

Ai componenti della CCVLPS, ad esclusione dei dipendenti comunali e dei dipendenti pubblici appartenenti ad altre amministrazioni, spetta una indennità di presenza nella misura prevista per i consiglieri comunali ed il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
Le spese di ispezione e quelle relative ai servizi di prevenzione incendi sono a carico di chi ne richiede l'intervento.

ART.12
RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA CCVLPS

Le richieste alla CCVLPS devono essere presentate, con domanda in bollo, diretta al Sindaco secondo i seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità o verifica agibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- almeno 25 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (per parere di fattibilità e conseguente verifica agibilità) - concerti, teatro in piazza, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre e simili.

La CCVLPS stabilisce, per ogni attività, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda e stabilisce la documentazione da allegare ad essa (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, ecc.).

Tutti i documenti, allegati alla richiesta, che dovranno corrispondere a quelli indicati dalla CCVLPS, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto al relativo albo od ordine.
In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la CCVLPS può richiedere ulteriore documentazione integrativa.
Le istanze pervenute oltre i termini indicati e prive della documentazione prescritta non saranno prese in esame da parte della CCVLPS che non potrà esprimere il relativo parere.

ART. 13
SUBINGRESSO IN LICENZA DI AGIBILITA'

Nel caso di subingresso nella titolarità o gestione di un locale soggetto alla licenza di agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S., qualora non siano intervenute modifiche rispetto alle condizioni di sicurezza previste dalla normativa tecnica vigente, già accertate dalla CCVLPS in riferimento al locale stesso, agli arredi, alle attrezzature ed ai sistemi di sicurezza in essere, il soggetto interessato deve produrre:

- dichiarazione del responsabile legale dell'attività, attestante che non sono state apportate modifiche di ubicazione e di sistemazione dei locali, né altre modifiche che comportino variazioni alle condizioni già accertate alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
- voltura del C.P.I. per le attività che sono soggette ai sensi del DPR 151/2011.

ART.14
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e smi, alle Circolari ministeriali e ai Decreti ministeriali in materia di sicurezza.